

*Rettifica del genere: se non ci sono figli e coniuge, la domanda può essere proposta con ricorso*

Trib Roma, sez. I civ., sentenza 20 gennaio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

**Rettificazione del genere – Procedimento ex art. 31 dlgs n. 150 del 2011 – Assenza di figli o coniuge – Rito – Introduzione della causa con ricorso – Sussiste**

*In materia di rettificazione del genere, la domanda può essere proposta nelle forme del ricorso, in luogo dell'atto di citazione come previsto dall'art. 31 d.lgs. n.150/2011, là dove la parte ricorrente risulti non coniugata e senza prole, si da doversi volgere la causa nel contraddittorio del solo Pubblico ministero: infatti, la proposizione della domanda nelle forme del ricorso non lede il contraddittorio e si presenta più consona ad assicurare le esigenze di celerità insite nel procedimento e connesse alla tutela della salute del ricorrente.*

**Rettificazione del genere – Intervento chirurgico – Necessità – Esclusione**

*La domanda di rettificazione del genere può essere accolta là dove appaia accertato alla luce dei contenuti delle certificazioni mediche depositate che sia necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente. L'accoglimento della domanda non impone il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso depositato in data ...2016 e ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale, ... (identificato nel prosieguo della presente sentenza con genere femminile) ha chiesto sia disposta la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione del sesso "femminile" in luogo di quello "maschile" originariamente indicato e del nome "..." in luogo di "...". A tal fine, la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dalla più tenera età una psicosessualità nettamente femminile, di aver intrapreso da tempo una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari e di essersi sottoposta a percorsi psicologici, così raggiungendo un equilibrio psicofisico soddisfacente senza dover ricorrere ad ulteriori interventi chirurgici; tutto ciò premesso ha chiesto che il Tribunale disponga la rettificazione degli atti di stato civile per quel che riguarda il sesso (da maschile a femminile) e il nome (da .... a.....).

Con decreto è stata fissata udienza in considerazione che la domanda potesse essere proposta nelle forme del ricorso, in luogo dell'atto di citazione come previsto dall'art. 31 d. l.e.g.vo n.150/2011, risultando parte ricorrente non coniugata e senza prole, si da doversi volgere la causa nel contraddittorio del solo Pubblico ministero, e ritenuto che la proposizione della domanda nelle forme del ricorso non ledesse il contraddittorio e si presentasse più consona ad assicurare le esigenze di celerità insite nel procedimento e connesse alla tutela della salute del ricorrente.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

La documentazione medica depositata dalla ricorrente e, in particolare, la relazione psicodiagnostica redatta in data ...2014 a firma del dr. ..., responsabile .... attesta lo svolgimento di percorsi psicodiagnostici a conclusioni dei quali si è evidenziata una corrispondenza tra i criteri diagnostici "con i quali il DSM –IV TR descrive il disturbo dell'identità di genere e la condizione del soggetto. La persona in fatti presenta un'evidente identificazione con il sesso femminile" senza che si riscontrino disturbi psichiatrici che avrebbero potuto inficiare la diagnosi di DIG.

Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente, all'esito della terapia psicologica ed ormonale, ha trovato una dimensione positiva nell'identità di genere femminile e che la permanenza degli organi sessuali maschili non appare di ostacolo al suo benessere psicofisico. Nella ulteriore documentazione depositata (....2015) si certifica che "La persona vive un disagio rispetto alla propria identità biologica maschile; pertanto appare importante, per il suo benessere psicologico, presentarsi al femminile ed interagire con gli altri secondo l'identità di genere femminile che dichiara di percepire"; e che a seguito della terapia ormonale la ricorrente "ha modificato le sue caratteristiche corporee in senso nettamente femminile. ..Per tale motivo la paziente desidera modificare i propri dati anagrafici...adeguandoli al genere cui sente di appartenere in modo definitivo, visto che l'equilibrio psico-fisico della persona transessuale non comporta necessariamente l'adeguamento chirurgico" (Certificazione datata 17.5.2016 a firma ....

La ricorrente comparsa all'udienza del ....2016 ha confermato la volontà di voler procedere all'adeguamento dei dati anagrafici.

Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente.

La Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto

un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. "Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisite necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico."

La domanda deve essere accolta in quanto appare accertato alla luce dei contenuti delle certificazioni mediche depositate che sia necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente.

La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ..... con l'intervento del P.M., così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina con riguardo a ..., nata a ... il ..., la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ... a ...), con gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;

dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.